



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

Roma

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO
SEDE

REPARTO PESCA MARITTIMA
SEDE

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
(VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO)

Oggetto: Circolare sugli adempimenti in materia di etichettatura della bottarga. Chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'art. 35 del Reg.(UE) 1379/2013 e del Reg.(UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione generale tanto dal settore che dalle competenti Autorità di controllo, con la presente circolare si forniscono le seguenti delucidazioni in merito alla corretta applicazione della vigente normativa unionale in materia di etichettatura dei prodotti commercialmente noti come "bottarga".

In via preliminare si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti della normativa unionale richiamata in epigrafe, l'allegato I al citato Reg.(UE) 1379/2013 delimita il proprio ambito di applicazione ai prodotti indicati alle lettere a), b), c) ed e), corrispondenti ai seguenti codici NC:

(a) 0301 Pesci vivi

0302 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce
0304

0303 Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0304 Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

(b) 0305 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana

(c) 0306 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

0307 Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

(e) 1212 20 00 – alghe

L'ambito del regolamento si limita, come risulta anche dai lavori preparatori e dalla stessa lettura del regolamento, ai soli prodotti specificatamente elencati.

Nell'ambito di tali prodotti non rientrano, quindi, quelli riconducibili al prodotto commercialmente noto come "bottarga".

Quest'ultimo è da ritenersi più propriamente disciplinato dalle disposizioni in materia di etichettatura, contenute nel Reg.(UE) 1169/2011, peraltro fatte salve dallo stesso art. 35, paragrafo 1 del Reg.(UE) 1379/2013.

Le Autorità e le Associazioni in indirizzo assicurino la massima diffusione della presente circolare rispettivamente a tutte le Autorità marittime periferiche ed agli operatori di filiera interessati.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Il Responsabile di misura
S.Benvenuto